

Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Testo coordinato del Verbale di intesa istituzionale territoriale ai sensi degli articoli 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2008) e 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009

Il giorno 6 marzo 2009, presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Corso Cavour, 1, Trieste, si sono incontrati:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al Lavoro, Università e Ricerca Alessia Rosolen;
- per la CGIL regionale Renato Kneipp;
- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L. ;
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale Quirino Stortini;
- per l'Unione sindacale regionale CISAL;
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA;
- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia Federica Tessitori;
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia Claudio Hauser;
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia Giorgio Moretti;
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia;
- per l'Unione regionale economica slovena ;
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia Massimo Giordano;
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia Sergio Marini
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia Duilio Bunello;
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia Giovanni Fusco;
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Federazione regionale Unione Agricoltori del Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori Edi Bukavec
- per la Confederazione delle Professioni

- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica Professioni
- Consigliere regionale di parità Mariagrazia Vendrame;
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

al fine di stipulare, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2008, l'intesa istituzionale territoriale prevista dall'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e dall'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, in vista dell'assegnazione al Friuli Venezia Giulia di una quota delle risorse disponibili per l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga.

Sono altresì presenti

l'INPS regionale del Friuli Venezia Giulia nelle persone del dott. Fabio Vitale e della sig.ra Giovanna Puzzi.

l'EBIART

l'EBITER

Il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

Premesso che:


- a) l'articolo 2, comma 36, della legge 203/2008 (legge finanziaria 2009) e l'articolo 19, comma 9, del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009, hanno previsto l'assegnazione alle Regioni di risorse per la concessione e l'erogazione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga previa definizione di specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009;
- b) l'articolo 19, comma 9 bis, del sopra citato decreto legge ha previsto l'assegnazione immediata da parte del competente Ministero alle Regioni di una quota parte dei fondi disponibili per gli ammortizzatori in deroga;
- c) con intesa di data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato su una partecipazione delle Regioni alla spesa per gli ammortizzatori in deroga a valere sui programmi regionali FSE, prevedendo in particolare che il contributo nazionale venga impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e che il contributo regionale venga impiegato per azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- d) con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 n. 45080 è stata assegnata alla Regione Friuli Venezia Giulia una



- quota parte, pari a 4.000.000,00 di euro, delle risorse finanziarie destinate alla concessione nel 2009 degli ammortizzatori sociali in deroga;
- e) in attuazione della sopra citata intesa di data 12 febbraio 2009, l'Amministrazione regionale – una volta definite puntualmente ai livelli nazionale e comunitario le modalità di attuazione del contributo regionale – si impegna ad attivare azioni combinate di politica attiva e di completamento di sostegno al reddito a favore dei beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga, con modalità condivise nell'ambito del Tavolo regionale di concertazione e individuate con apposita intesa;
 - f) nelle more della puntuale definizione delle modalità attuative del contributo regionale, è possibile attivare l'erogazione e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel 2009 a valere sulle risorse di cui al punto d);

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che, nel periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa, a condizione che:
 - a) siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione;
 - b) abbiano almeno ~~tre mesi di anzianità aziendale~~ ~~tre mesi di lavoro effettivamente prestato~~ presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi, ~~salva la necessità del possesso di un'anzianità maggiore ove richiesto dalla normativa nazionale in materia di accesso ai trattamenti in deroga.~~
2. Il trattamento di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi compresi:
 - a) apprendisti;
 - b) lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice di lavoro nelle ipotesi di cui al punto 1 e per le motivazioni in esso riportate con riferimento all'azienda utilizzatrice;
 - c) soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il trattamento di cui al punto 1 e per i motivi in esso indicati può essere concesso anche ai lavoratori cessati per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che:



- a) siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - b) abbiano almeno tre mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato per una durata di tempo superiore e di almeno 4 mesi.
4. Il trattamento di cui ai punti 1, 2 e 3 viene concesso per un periodo non superiore a quattro mesi.
5. A pena di decadenza la domanda per il trattamento di cui ai punti 1, 2 e 3 deve essere presentata all'INPS provinciale *anche per il tramite dei Patronati*.
- a) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.1.2009 al 31.5.2009, entro il 31.7.2009;
 - b) qualora il licenziamento, le dimissioni per giusta causa ovvero la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato si siano verificati nel periodo dall'1.6.2009 al 31.12.2009, entro sessantotto giorni dal licenziamento, dalle dimissioni per giusta causa o dalla cessazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 5bis. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui ai punti 1, 2 e 3.
6. I lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 185/2008 possono beneficiare dei trattamenti di **CIGS** **CIG** e di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle disposizioni di legge medesime.
7. Sono previste, per il periodo dall'1.1.2009 fino al 31.12.2009, proroghe e nuove concessioni del trattamento di mobilità in deroga nel settore degli spedizionieri ~~degani~~ nonché per dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi (individuato dal codice ATECO 60.24) prive di ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme ovvero da accordi in materia, a condizione che dette imprese siano iscritte agli albi degli autotrasportatori tenuti presso le sedi provinciali della Motorizzazione civile. La mobilità in deroga viene erogata per i seguenti periodi:
- a) in relazione alle nuove concessioni, per dodici mesi;
 - b) in relazione alle proroghe:
 - a) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dal periodo di mobilità in deroga già percepito, alla data dell'1.1.2009 siano di età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
 - b) per dodici mesi, qualora i lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, alla data dell'1.1.2009 risultino avere percepito la mobilità in deroga per un periodo non superiore a diciotto mesi;
 - c) per dodici mesi a favore delle lavoratrici, indipendentemente dalla loro età anagrafica e dal periodo di trattamento di mobilità in deroga già percepito;

